



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 334 DEL 04/08/2023

Settore proponente: Organi politici

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

Il Vice Sindaco f.f.

Visti:

- lo svolgimento delle funzioni di Sindaco per temporaneo impedimento dello stesso, come da nota prot. n. 34721 del 20/07/2023 comunicata al Prefetto;

Visto l'art. 53 comma 2) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;

- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018;

- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge n. 132/2018;

Richiamati i contenuti della propria ordinanza n. 207 del 30/05/2023 i quali disponevano talune limitazioni in merito alla vendita, anche per asporto, e somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi e circoli privati, al fine di consentire un rafforzamento delle misure dirette ad assicurare sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, sia la tutela dell'ambiente e della vivibilità del contesto urbano, spesso interessato dall'abbandono di rifiuti, in particolare modo



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

di contenitori di vetro che rappresentano oltremodo anche un pericolo per la pubblica incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;

Rilevato che il rilevante numero di avventori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – in prevalenza giovani- e dei luoghi di vendita per asporto di alcolici e bevande di vario genere, rende necessario prorogare il periodo di validità delle misure impartite con la predetta ordinanza n. 207 del 30/05/2023 dirette a garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, nonché la tutela dell'ambiente e del contesto urbano;

Valutati gli esiti positivi prodotti per la riduzione del rischio e per il mantenimento della sicurezza urbana dalle ordinanze sindacali emanate nelle precedenti annualità in materia di divieto di somministrazione e vendita, per determinate attività commerciali e pubblici esercizi, di bevande in contenitori di vetro, anche per la consapevole e piena adesione delle associazioni di categoria,

Valutato che tali misure limitative, si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell'ambiente e della vivibilità urbana preservandola dall'incuria conseguente all'abbandono sconsiderato di rifiuti, specie di contenitori di vetro che altresì rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

Dato atto che, se non prevenuta e limitata con opportune misure autoritative, tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti e che, pertanto, è da ritenersi essenziale prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e/o bevande e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro;

Accertato altresì che, nelle condizioni sopra descritte, l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche, in specie, quest'ultime, nelle ore notturne e del primo mattino da parte dei pubblici esercizi e circoli privati ha dimostrato essere efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni minime di Sicurezza Urbana e della percezione di sicurezza personale dei cittadini stessi;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, su tutto il territorio comunale alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto, nonché di



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

somministrazione di bevande in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche;

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza e del decoro urbano, collegate alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche e superalcoliche ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica;

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 - 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Dato atto del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

Vista la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

Richiamata la precedente ordinanza n. 207 del 30/05/2023

ORDINA

con decorrenza immediata e fino all' 30/09/2023 , su tutto il territorio comunale:

- ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

1. Il divieto di vendita e di somministrazione in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande;

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

2. il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica nei confronti dei soggetti fruitori.

Tale divieto non trova applicazione quando la detenzione è correlata in via principale all'acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire un pasto.

3. Il divieto di somministrare e vendere alcolici e superalcolici dalle ore 02:00 alle ore 08:00 di ogni giorno;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

Tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale e con consumazione esclusivamente all'interno dello stesso;
- b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto e la consumazione non avvengano in spazi ed aree pubbliche;

4. il divieto, nei confronti dei soggetti fruitori, di consumare su area pubblica non data in concessione agli esercenti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alcolici e superalcolici dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di ogni giorno;

DA' ATTO che

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

RACCOMANDA,

Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;;) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

RICORDA che

I titolari ed i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli art. 4, comma 1, lettera d) e 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, 114 e successive integrazioni e modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;

DISPONE altresì

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- all'ufficio stampa del comune di Cecina per consentirne la massima divulgazione attraverso la stampa locale



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale
- al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento

INFORMA che

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

DISPONE

di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune e sugli strumenti di comunicazione dell'Ente;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Livorno;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

- Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- Regione Toscana.

Il Vice Sindaco f.f.
Antonio Giuseppe Costantino / ArubaPEC
S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*